

ALLEGATO III

PROCESSO DI REVISIONE E DI VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)
Elenco dei modelli
ALLEGATO III PROCESSO DI REVISIONE E DI VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

IT
ALLEGATO III

PROCESSO DI REVISIONE E DI VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP) (*)			
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello		(31/12/2023)
020	Ambito di applicazione dello SREP (Articolo 36 dell'IFD)	Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente in relazione all'ambito di applicazione dello SREP, tra cui: -quali tipi di imprese di investimento sono incluse nello SREP o sono da esso escluse; -quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel considerare l'ambito di applicazione dello SREP e la frequenza della valutazione dei vari elementi dello SREP (*).	A partire dall'aprile 2023 è stata data attuazione alle EBA GL 2022 09 - ESMA 25 42 1470 sulle SIM di Classe 2 e 3. Secondo il Regolamento sulla vigilanza delle SIM entrato in vigore nel dicembre 2022 (https://www.bancaditalia.it/compt/vigilanza/normativa/archivio-norme/regolamenti/20221223/Regolamento_in_materia_della_vigilanza_sulle_SIM_versione_integrale_al_1_aggiornamenti_o.pdf) e in linea con il Testo Unico della Finanza (https://www.consob.it/it/PubblicazioniPortlet/DownloadFile?filename=documenti/english/laws/it_decrees/1998.pdf), art. 6, co. 1, le SREP 2023 ha riguardato le SIM di Classe 2 (su base individuale e su base consolidata per quelle incluse in gruppi di SIM o in gruppi bancari con capogruppo italiana) e le SIM di Classe 3 (su base individuale). Lo SREP è stato effettuato secondo il principio di proporzionalità che informa le principali fasi del processo di revisione e valutazione prudenziale, in termini di intensità e frequenza dei livelli di approfondimento. Per declinare il principio di proporzionalità vengono individuate 3 classi di priorità (1. Alta; 2. Media; 3. Basso), contraddistinte da livelli decrescenti di intensità, frequenza e ampiezza dell'azione di vigilanza. Circolare 269, Part 1, Sezione I, Capitolo I.
030	Valutazione degli elementi dello SREP (Articolo 36 dell'IFD)	Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la valutazione dei singoli elementi dello SREP, tra cui: -quadro generale del processo di valutazione e delle metodologie applicate per la valutazione degli elementi dello SREP, tra cui: i) analisi del modello di business; ii) valutazione della governance interna e dei controlli a livello di impresa di investimento; iii) valutazione dei rischi per il capitale; e iv) valutazione dei rischi per la liquidità; -quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel valutare i singoli elementi dello SREP (*).	TUF, Art. 6, co. 1; 6-bis, co.1 e 7,co.2 (https://www.consob.it/it/PubblicazioniPortlet/DownloadFile?filename=documenti/english/laws/it_decrees/1998.pdf); Regolamento SIM, Parte 1, Titolo II, Capitolo 1, Sezione III: https://www.bancaditalia.it/compt/vigilanza/normativa/archivio-norme/regolamenti/20221223/Regolamento_in_materia_della_vigilanza_sulle_SIM_versione_integrale_al_1_aggiornamenti_o.pdf. Per le SIM il nuovo processo SREP, è ispirato alla valutazione dei rischi specifici legati ai diversi modelli di business e ai nuovi requisiti patrimoniali a fronte dei rischi i) alla clientela, ii) all'impresa iii) al mercato e a quelli residuali cd. "altri rischi". Per le SIM di classe 3 è prevista la valutazione dei soli rischi al capitale residui. Gli altri profili di analisi (modello di business, sistema di governo e controllo, adeguatezza patrimoniale e liquidità) sono stati adeguati al nuovo framework laddove necessario (adeguatezza patrimoniale e liquidità). La valutazione complessiva rimane incentrata sull'analisi di quattro profili: business model, sistemi di governo e controllo, rischi al capitale (che include le nuove categorie) e adeguatezza patrimoniale e rischio di liquidità. Per l'assegnazione del punteggio complessivo viene previsto un sistema di ponderazioni che prevede un peso maggiore per il profilo dei "sistemi di governo e controllo". Circolare 269, parte I, sezione III, cap X.
040	Revisione e valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP (Articoli 24 e 36 dell'IFD)	Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la revisione e la valutazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi e dei requisiti specifici in materia di liquidità come parte integrante dello SREP e, in particolare, per valutare l'affidabilità dei calcoli dei fondi propri aggiuntivi e della liquidità ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi e dei requisiti in materia di liquidità, tra cui (*): -quadro della metodologia applicata dall'autorità competente in relazione alla revisione del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) e del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP) delle imprese di investimento; -informazioni/riferimenti ai requisiti imposti dall'autorità competente per la presentazione delle informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono essere presentate; -informazioni indicanti se le imprese di investimento sono tenute ad assicurare una revisione indipendente dell'ICAAP e dell'ILAAP.	Il Regolamento sulla vigilanza delle SIM, Parte Prima, Titolo II, Capo 1, Sezione II, stabilisce che le SIM di classe 2 e le succursali di paesi terzi simili a queste e, a livello consolidato, i gruppi di SIM di classe 2, devono predisporre misure, strategie e processi solidi, efficaci e completi per: i) valutare e gestire i rischi a cui le SIM/gruppi di SIM sono o potrebbero essere esposti, anche in condizioni di stress; ii) valutare su base continuativa gli importi, i tipi e la distribuzione del capitale interno e delle attività liquide che considerano adeguati a coprire tali rischi. Al contrario, le SIM di classe 3 e i gruppi di SIM di classe 3 sono esonerati dagli obblighi ICAAP. Nel marzo 2024, in linea con il regolamento sopra citato e in base all'esperienza maturata nel 2023 (anno di sua prima applicazione), alle SIM/gruppi di SIM di classe 2 è stato chiesto di fornire una descrizione della metodologia utilizzata per la produzione delle previsioni patrimoniali di conto economico, per la quantificazione delle stime di capitale interno assorbito e delle riserve di liquidità in condizioni ordinarie e di stress. Ai fini della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale è stato chiesto di considerare anche i rischi non coperti dai requisiti patrimoniali regolamentari con particolare riferimento ai rischi di natura operativa (informatici, reputazionali e di natura strategica). Infine, è richiesta attenzione alla quantificazione dei mezzi patrimoniali e finanziari necessari a garantire una liquidazione ordinata dell'intermediario. Cfr. circolare 269, Parte I, Sezione I, Capitolo II, paragrafo II.5.
		Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la valutazione complessiva dello SREP (in sintesi) e l'applicazione delle misure di vigilanza sulla base della valutazione complessiva dello SREP (*).	TUF, Art. 7, co. 2: (https://www.consob.it/it/PubblicazioniPortlet/DownloadFile?filename=documenti/english/laws/it_decrees/1998.pdf). La Banca d'Italia può emanare disposizioni speciali in materia di adeguatezza patrimoniale, limitazione del rischio e nelle sue varie forme e partecipazioni al capitale. Per emanare tali disposizioni, la Banca d'Italia considera i risultati dello SREP con particolare attenzione al governo societario, ai controlli interni e ai sistemi di monitoraggio dei rischi, compresa la valutazione quantitativa del capitale interno e della liquidità descritta nei documenti ICAAP (quando disponibili).

050	Valutazione complessiva dello SREP e misure di vigilanza (Articoli 38 e 39 dell'IFD)	Descrizione del collegamento tra l'applicazione di misure di intervento precoce ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE e i risultati dello SREP e determinazione delle condizioni in base alle quali l'impresa di investimento può essere considerata in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32 della medesima direttiva (*).	Il punteggio SREP complessivo è dato dalla media ponderata dei punteggi attribuiti ai profili di modello imprenditoriale/reddittività, governo e controllo, adeguatezza patrimoniale e liquidità. In base al punteggio complessivo ottenuto, l'autorità decide le misure di vigilanza e (o) quelle di intervento precoce per le SIM soggette alla direttiva 2014/59/UE in conformità con quanto stabilito nel Regolamento sulla vigilanza sulle SIM cfr. Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni, Titolo II – Processo di controllo prudenziale e informativa al pubblico, Capitolo I - Processo di controllo prudenziale Sezione III – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), para. 3 e 4 (https://www.bancaditalia.it/compt/vigilanza/normativa/arc-norme/regolamenti/20221223/Regolamento_in_materia_d_l_vigilanza_sulle_SIM_versione_integrale_al_1_aggiornament-o.pdf) La Banca d'Italia, sentita la CONSOB sulle materie di sua competenza, può emanare i provvedimenti di cui agli articoli 69-noviesdecies e 69-vicies-semel del TUB nei confronti di una SIM nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'articolo 69-octiesdecies del TUB. I provvedimenti sono adottati su proposta della CONSOB quando le violazioni riguardano disposizioni sulla cui osservanza essa vigila. Testo Unico della Finanza (T.U.F.), art. 55-quinquies (https://www.conso.it/it/PubblicazioniPortlet/DownloadFile?filename=document/english/laws/fr_decree58_1998.pdf)
-----	--	--	--

(1) Le autorità competenti sono tenute a comunicare i criteri e le metodologie utilizzati nelle righe da 020 a 040 e nella riga 050 per la valutazione complessiva, sotto forma di nota esplicitiva come descritto nella seconda colonna.

(2) L'ambito di applicazione dello SREP da prendere in considerazione, sia al livello dell'impresa di investimento che per quanto riguarda le risorse proprie di quest'ultima. L'autorità competente illustra il metodo utilizzato per classificare le imprese di investimento in diverse categorie ai fini dello SREP, descrivendo l'uso di criteri quantitativi e qualitativi e l'effetto di tale classificazione sugli obiettivi di stabilità finanziaria o su altri obiettivi generali di vigilanza. L'autorità competente spiega inoltre in che modo la classificazione è tradotta nella pratica al fine di garantire almeno un impegno minimo nelle valutazioni dello SREP, descrivendo in particolare la frequenza della valutazione di tutti gli elementi dello SREP per le diverse categorie di imprese di investimento.

(3) In particolare gli strumenti di lavoro, quali ispezioni in loco e controlli extra loco, criteri qualitativi e quantitativi, dati statistici utilizzati nelle valutazioni. Aggiungere collegamenti ipertestuali ad eventuali orientamenti sul sito web.

(4) Le autorità competenti spiegano anche in che modo i modelli di impegno minimo applicati ai fini della proporzionalità sulla base delle categorie dello SREP prendono in considerazione la valutazione del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) e del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (LAAAP) e come il principio della proporzionalità è applicato a tali processi per specificare le aspettative di vigilanza e, in particolare, gli eventuali orientamenti o requisiti minimi per l'ICAAP e l'LAAAP emessi dalle autorità competenti.

(5) Il metodo applicato dalle autorità competenti per giungere alla valutazione complessiva dello SREP e comunicarla alle imprese di investimento. La valutazione complessiva da parte delle autorità competenti si basa sull'esame di tutti gli elementi di cui alle righe da 020 a 040, unitamente a tutte le altre informazioni pertinenti sull'impresa di investimento che l'autorità competente può ottenere.

(6) Le autorità competenti possono anche rendere note le politiche che guidano le loro decisioni in materia di misure di vigilanza (ai sensi dell'articolo 18 dell'IFD) e di misure di intervento precoce (ai sensi dell'articolo 27 della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD)) ogniqualevolta dalla loro valutazione dell'impresa di investimento emergano debolezze o lacune che richiedono un intervento di vigilanza. Le informazioni rese note possono comprendere la pubblicazione di orientamenti interni o di altri documenti che descrivono le prassi generali di vigilanza. Tuttavia, al fine di rispettare il principio della riservatezza, non è richiesta la pubblicazione di alcuna informazione relativa alle decisioni riguardanti singole imprese di investimento.

Inoltre le autorità competenti possono fornire informazioni sulle implicazioni del mancato rispetto, da parte dell'impresa di investimento, delle disposizioni giuridiche pertinenti o delle misure di vigilanza o di intervento precoce imposte sulla base dei risultati dello SREP, ad esempio un elenco delle procedure di esecuzione applicabili (se del caso).